

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

INDICE GENERALE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Profili istituzionali, valori etici e culturali, finalità

TITOLO II DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 Definizione di animali
Art. 3 Ambito di applicazione
Art. 4 Esclusioni

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I TRATTAMENTO E DETENZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 5 Obblighi dei detentori di animali
Art. 6 Maltrattamento
Art. 7 Abbandono
Art. 8 Avvelenamento
Art. 9 Addestramento

CAPO II TRASPORTO

Art. 10 Disposizioni generali

CAPO III ESPOSIZIONE VENDITA E UTILIZZO DI ANIMALI

Art. 11 Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, per attività commerciali ambulanti ed occasionali e in occasione di fiere e sagre
Art. 12 Vendita
Art. 13 Divieto di spettacoli con l'utilizzo di animali
Art. 14 Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio
Art. 15 Divieto di questua con animali

CAPO IV
SMARRIMENTO, FUGA, RINVENIMENTO, AFFIDO,
SOPPRESSIONE, INUMAZIONE

- Art. 16 Smarrimento – fuga – rinvenimento – affido
- Art. 17 Divieto di soppressione di animali
- Art. 18 Inumazione di animali

CAPO V
DESTINAZIONE CIBO PER GLI ANIMALI, SCELTE ALIMENTARI

- Art. 19 Destinazione di cibo per animali

TITOLO III
DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE

CAPO I
CANI

- Art. 20 Custodia
- Art. 21 Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 22 Accesso negli esercizi pubblici
- Art. 23 Conduzione di cani adibiti a non vedenti
- Art. 24 Obbligo di raccolta degli escrementi
- Art. 25 Divieto di detenzione a catena
- Art. 26 Dimensione dei recinti
- Art. 27 Rinuncia del proprietario/detentore per seri motivi

CAPO II
GATTI

- Art. 28 Definizione dei termini usati nel presente capo
- Art. 29 Controllo delle nascite
- Art. 30 Colonie feline
- Art. 31 Cantieri

CAPO III
EQUINI

- Art. 32 Detenzione

CAPO IV
ANIMALI ACQUATICI E VOLATILI

- Art. 33 Detenzione di specie animali acquatiche
- Art. 34 Detenzione di volatili
- Art. 35 Dimensione delle gabbie

CAPO V
FAUNA SELVATICA

Art. 36 Detenzione di fauna esotica

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 Sanzioni

Art. 38 Vigilanza

Art. 39 Segnalazione di fatti

Art. 40 Abrogazione di disposizioni incompatibili

Art. 41 Norme transitorie

Art. 42 Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Profili istituzionali, valori etici e culturali, finalità

1. Il Comune recepisce i principi fissati dalla “*Dichiarazione Universale dei diritti dell’Animale*”, proclamata il 05.10.1978 presso la sede dell’Unesco a Parigi, e dalla “*Convenzione Europea per la protezione degli*

animali” di Strasburgo del 13.11.1987, e si impegna a sostenere e promuovere il riconoscimento ed il rispetto del diritto alla presenza, sul proprio territorio, di tutte le specie di animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di un sentimento ecologico e di tutela dell’ambiente.

2. Il Comune riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, adotta provvedimenti per la loro tutela, ed opera per favorire la corretta convivenza tra questi e gli esseri umani.

3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell’intera popolazione il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomini e animali, e nel pieno rispetto delle norme poste a garantire l’igiene e la salute pubblica, la pubblica sicurezza e la tutela ambientale e territoriale, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali stanziali ed in transito.

5. Il Comune, conformemente alle vigenti normative nazionali e regionali in materia, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue ogni manifestazione di violenza, di insensibilità o di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

6. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l’effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

7. Il Comune organizza e promuove, anche presso gli Istituti scolastici, politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e volte a contrastare il fenomeno dell'abbandono.

8. Il Comune, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali e dell'ambiente sul proprio territorio, può far ricorso a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni animaliste, ambientaliste e gli enti zoofili.

9. Allo scopo di favorire il rapporto affettivo uomo-animale, il Comune attua, a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono o desiderino detenere animali di affezione, iniziative dirette ad agevolare il ricorso ad interventi sanitari, tramite veterinari convenzionati.

TITOLO II DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2- Definizione di animali

1. La definizione di "animali" di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie di razze di animali di affezione di cui alla legge 14.08.1991 n. 281 e 20.07.2004 n. 189 ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 3- Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio comunale.

2. Per quanto attiene agli animali da allevamento/reddito si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia.

Art. 4- Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento, in base alla legislazione vigente, non si applicano alle attività di disinfestazione, derattizzazione, a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore, ed alle attività finalizzate al prelievo venatorio ed alla pesca, quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Trattamento e detenzione degli animali

Art. 5- Obblighi dei detentori di animali.

1. Si definisce “**detentore**” ogni soggetto giuridico che, a qualsiasi titolo, è responsabile in ordine alla custodia ed al benessere dell’animale, provvedendo alla sua sistemazione ed a fornirgli adeguate cure ed attenzioni.

Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica, etologica ed ambientale.

2. Chi detiene un animale o abbia accettato di occuparsene anche solo temporaneamente (comprese le associazioni animaliste che abbiano in affido animali), è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del suo benessere, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza. In particolare deve:

- Garantirgli un ricovero adeguato, e fornirgli acqua e cibo in quantità sufficiente;
- Consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
- Prendere ogni precauzione possibile per evitarne la fuga;
- Assicurare l’igiene e la pulizia negli spazi ove l’animale dimora;
- Impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare adeguatamente la cucciolata;
- Informarsi sui metodi più opportuni per attuare il controllo delle nascite.

Si richiama quanto disposto dall’art. 4 della L.R. n° 20/2012.

3. In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, il Comune, anche avvalendosi di personale del Servizio Veterinario dell’Azienda per i Servizi Sanitari, provvede al ricovero dell’animale presso idonee strutture convenzionate.

4. A tutti gli animali di proprietà, ottenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente le possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. Il Comune promuove ed incentiva campagne di sterilizzazione per i cani e i gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all’anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

Art. 6- Maltrattamento. Garanzie e divieti.

1. Il Comune persegue e condanna ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali, e qualsiasi comportamento lesivo della loro integrità psico-fisica e della loro dignità.

2. E’ severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda, fatta eccezione per alcune specie al fine di non danneggiarle, per es. :

- a. i ratti, i topi, i serpenti si sollevano per la coda
- b. le rane si sollevano per le zampe posteriori

3. E’ vietato colpire gli animali (salvo in caso di aggressione) o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E’, altresì, vietato fare uso di dispositivi taglienti o acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli

animali.

4. Sono consentiti gli interventi di sterilizzazione ed i soli atti di amputazione che – debitamente certificati da un medico veterinario – si rendano necessari per prevenire o guarire malattie. Gli animali di affezione possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario. Si richiamano l'art. 4, comma 4, e l'art. 16, comma 6, della L.R. n° 20/2012.

5. E' vietato separare anzitempo i cuccioli di cane e gatto dalla madre al di sotto dei due mesi di età, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

6. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.

7. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

8. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento per ciascuna specie di animale, è vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo e igienico riparo; il ricovero dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale, provvisto di tetto impermeabilizzato, chiuso su tre lati e rialzato da terra. Il ricovero dovrà essere posizionato in luoghi salubri, privi di acqua stagnante, ovvero in ambienti che non risultino nocivi per la salute ed il benessere dell'animale.

9. E' vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento. Gli animali da compagnia di piccola taglia possono essere tenuti su terrazzi, purché agli stessi venga garantito un riparo sufficiente e la possibilità dell'esercizio fisico quotidiano.

10. E' vietato mettere gatti alla catena, cani alla catena fissa, gatti legati, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo disposizione scritta del medico veterinario.

11. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

12. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti.

13. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali; viene altresì vietato il commercio, la detenzione e l'impiego di animali colorati artificialmente.

14. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi con suoni, rumori o musiche, ad un volume tale da essere considerato nocivo dai servizi veterinari dell'A.S.S. competente territorialmente.

15. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza

naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto di un medico veterinario.

16. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto di un medico veterinario.

17. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete. Tale divieto non si applica a quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piana almeno del 50%, fatta eccezione per necessità igieniche.

18. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio adeguato, ove nascondersi alla vista dell'uomo.

19. E' vietato ai detentori di animali esotici e selvatici di condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

20. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo conclamate necessità dell'animale allevato.

21. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio, ove esistente; in ogni caso essi dovranno essere tenuti al guinzaglio o con la museruola.

22. E' vietato l'allevamento di animali di affezione al fine di ottenere pellicce.

23. Qualsiasi intervento chirurgico, se indispensabile, deve essere eseguito a norma della vigente legge sanitaria da un medico veterinario e appositamente certificato.

24. E' vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici.

25. E' vietata la detenzione ed il commercio su tutto il territorio comunale di animali velenosi.

26. E' vietato allevare, commerciare e/o detenere qualsiasi specie animale per fini di sperimentazione e vivisezione.

27. E' vietato l'uso ed il commercio di trappole mutilanti.

28. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.

Si richiamano in ogni caso i divieti disposti dall'art. 5 della L.R. 20/2012.

Art. 7- Abbandono.

1. E' severamente vietato abbandonare in qualunque parte del territorio, compresi giardini, parchi e corsi d'acqua, qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona o esotica.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna selvatica provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 8- Avvelenamento

1. Fatte salve le responsabilità penali, è severamente proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre

sostanze che siano tossiche o irritanti, sostanze farmacologicamente o tossicologicamente attive, alimenti velenosi o contaminati da sostanze velenose e materiali nocivi, su tutto il territorio comunale, in luoghi ai quali possano accedere animali.

2. Sono salve le operazioni di derattizzazione e disinfestazione effettuate da Ditte autorizzate, che devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali, con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.

3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala ai competenti organi indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 9- Addestramento

1. E' vietato addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, a percosse, o all'utilizzo di mezzi dolorosi o mediante costrizione fisica in ambienti angusti e inadatti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della propria specie.

2. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

3. E', altresì, vietato l'allevamento e l'addestramento di cani o di altri animali per il combattimento.

4. E' tassativamente vietato promuovere, provocare o favorire le lotte ed i combattimenti tra animali sotto qualsiasi forma.

5. Sono vietati l'addestramento di tutte le razze canine e la somministrazione di farmaci tesi ad esaltare l'aggressività o pericolosità, nonché qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani, con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

CAPO II Trasporto

Art. 10- Disposizioni generali.

1. In materia di trasporto di animali si applicano le disposizioni e le norme previste dall'art. 169 del vigente codice della strada ed i relativi criteri applicativi regolamentari.

2. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici, anche temporanei.

3. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi, ed in generale i mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni, consentendo l'ispezione, il nutrimento e la cura dello stesso.

4. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con

cura. E' vietato lasciarli cadere o rovesciarli. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie trasportata.

5. I contenitori dovranno essere dotati di idoneo strumento per consentire l'abbeveraggio.

6. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole, dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi, anche se all'ombra e con i finestrini aperti.

7. E' vietato trasportare o porre animali chiusi nel baule dell'autovettura; il divieto vale anche se sono stati predisposti aeratori.

CAPO III

Esposizione, vendita e utilizzo di animali

Art. 11 – Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, per attività commerciali ambulanti ed occasionali e in occasione di fiere e sagre.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine in gabbie o recinti, o all'esterno del punto vendita.

2. Gli animali esposti all'interno degli esercizi commerciali dovranno essere sempre riparati dal sole, provvisti dell'acqua e del cibo necessari; i gatti anche della cassetta igienica.

3. Si richiama l'art. 13 della L.R. n°20/2012.

Art. 12 - Vendita

1. Il commercio di ogni specie animale, ittica compresa, deve essere esercitato nel rispetto delle vigenti norme in materia e di tutela del benessere degli animali stessi, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.

2. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di 18 anni.

Art. 13 – Divieto di spettacoli con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche; il divieto di cui sopra non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati, alle esposizioni agricolozootecniche ed alle prove di agilità e/o intelligenza di cani nell'ambito di manifestazioni o iniziative promosse o patrociniate e comunque autorizzate.

2. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi di bellezza, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada e circhi.

3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.

4. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere

preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio di Polizia Locale.

5. E' vietata la pubblicizzazione e la diffusione di materiali ed informazioni riguardanti strutture di detenzione di animali.

Art. 14 – Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio, vincita od omaggio nel corso o per la promozione di attività commerciali, pubblicitarie, di spettacolo, sport, esposizione nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento o manifestazione pubblica.

Art. 15 – Divieto di questua con animali.

1. E' fatto assoluto divieto di sfruttare animali per la pratica dell'accattonaggio.
2. Il Servizio Veterinario dell'A.S.S. ha il compito di verificare le condizioni di salute e benessere degli animali di cui al comma precedente, e nel caso sussistano gli estremi di maltrattamento degli animali o si riscontri la presenza di femmine gravide o con cucciolate, gli animali potranno essere confiscati ed affidati alle strutture convenzionate.

CAPO IV

Smarrimento, fuga, rinvenimento, affido, soppressione, inumazione

Art. 16 – Smarrimento – Fuga – Rinvenimento – Affido

1. In caso di smarrimento di un animale, il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 15 giorni all'Ufficio di Polizia Locale, che lo comunicherà al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste per l'anagrafe canina.

2. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda Sanitaria Locale può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

3. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

4. Si richiamano tutte le norme vigenti in materia.

Art. 17 – Divieto di soppressione di animali.

1. E' vietata la soppressione di qualsiasi animale da affezione, compagnia, tropicale o fauna selvatica salvo i casi previsti dalle norme in materia venatoria, sanitaria e di tutela della pubblica incolumità.

2. I cani randagi o di proprietà catturati e custoditi presso le strutture pubbliche e

private, così come i gatti liberi sul territorio non possono essere soppressi nè ceduti per sperimentazione e vivisezione.

3. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici preceduti da anestesia profonda e con trasmissione del certificato di morte all'Ufficio di Polizia Locale entro 15 giorni.

Art. 18 – Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni privati, e solo se non espressamente vietato dai competenti Servizi Veterinari per motivi sanitari.

CAPO V

Destinazione cibo per gli animali, scelte alimentari.

Art. 19 – Destinazione di cibo per animali.

1. Le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale possono rivolgersi, tramite loro iscritti debitamente autorizzati e previo consenso delle strutture interessate, alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE

Capo I

Cani

Art. 20 – Custodia

1. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi; essi devono essere sempre accompagnati dal proprietario o detentore.

2. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici condominiali, sono condotti con guinzaglio. I soggetti di indole aggressiva, individuati con ordinanza ministeriale, sono condotti con guinzaglio e museruola.

3. Il guinzaglio dovrà essere robusto, lungo non più di due metri. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.

4. Il guinzaglio dovrà essere tenuto da persona maggiorenne o da minore accompagnato da persona maggiorenne, in grado di intervenire prontamente in

caso di necessità; si fa salvo il caso di cani guida per persone non vedenti.

5. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico, e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico.

6. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti con il guinzaglio e sotto la responsabilità del proprietario/detentore, che adotterà gli accorgimenti necessari.

7. Le recinzioni delle proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 21 – Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chiunque a qualsiasi titolo detiene un cane deve garantirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria.

2. Ai cani accompagnati dal proprietari o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, salvo i siti espressamente vietati con apposito segnale.

3. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, opportunamente recintati, dotati anche delle opportune attrezzature anche per le relative deiezioni.

4. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori senza determinare danni alle strutture presenti.

5. I cani di indole aggressiva individuati da ordinanza ministeriale sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.

Art. 22 – Accesso negli esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno accesso negli esercizi pubblici situati nel territorio di ciascun Comune facente parte dell'Unione, con le modalità stabilite dalla vigente normativa, purché il titolare espressamente non adotti misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco, e provveda ad apporre specifica indicazione all'ingresso del locale.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno, fatto salvo l'onere del proprietario/detentore di risarcire gli eventuali danni provocati dagli animali.

Art. 23 – Conduzione di cani adibiti a non vedenti.

1. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali a servizio di persone non vedenti.

Art. 24 – Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti preferibilmente negli spazi di terra in prossimità di alberi e nelle aree verdi.

2. I proprietari o detentori hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dai cani stessi sul suolo pubblico dell'intero territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

3. L'obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese quelle eventualmente destinate ai cani stessi.

4. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta, rimozione e contenzione degli escrementi prodotti da questi ultimi.

5. Tali oggetti devono essere esibiti su richiesta degli organi di Polizia.

6. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.

7. Non è ammesso lasciar defecare i cani nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

8. Le deiezioni raccolte e debitamente racchiuse devono essere conferite negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 25 – Divieto di detenzione a catena.

1. Fatto in ogni caso salvo il divieto di detenere animali legati a catena fissa, è permesso detenere i cani, per un periodo di non più di otto ore nell'arco di una giornata, a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri sei, e di almeno metri due dal terreno.

2. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.

Art. 26 – Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi esclusivamente in recinti la superficie di base non deve essere inferiore a mq. 15 (quindici).

2. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.

3. Nel recinto deve essere prevista la presenza di un ambiente chiuso (tettoia e copertura sui tre lati), dotato di platea impermeabile sopraelevata facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 27 – Rinuncia del proprietario/detentore per seri motivi.

1. Nel caso in cui il detentore non possa, per seri e comprovati motivi, continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione all'ufficio gestore dell'anagrafe canina del Comune detentore dell'animale, al fine di ottenere

l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate, con oneri a carico del proprietario, fatte salve eventuali esenzioni stabilite dalla legge.

2. Il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti all'Albo Regionale e l'A.S.S., per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso private che diano le garanzie di rispetto dei divieti di cui all'art. 6 ed in generale di cui all'art. 4 della L.R. 20/2012.

Capo II Gatti

Art. 28 – Definizione dei termini usati nel presente capo.

1. Il gatto libero è soggetto di diritto di pertinenza territoriale di ciascun Comune appartenente all'Unione, che li tutela.

2. Per **“gatto libero”** si intende l'animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti, o frequenta abitualmente lo stesso luogo. I gatti liberi sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio. La territorialità è la caratteristica etologica del gatto, che esclude il randagismo e che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – habitat – dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).

3. Per **“colonia felina”** si intende far riferimento a due o più gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati, singoli o associati, denominati “referenti di colonia”, che ne possono chiedere il riconoscimento al singolo Comune o al Servizio Veterinario dell'A.S.S. E' fatto salvo che anche il singolo gatto che vive in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato.

4. Per **“habitat”** di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e suburbano, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini. E' vietato innalzare barriere o porre impedimenti di qualsiasi tipo che impediscano la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

5. Per **“oasi felina”** si intende un luogo, opportunamente indicato dal Comune, di intesa con il Servizio veterinario dell'A.S.S., che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Le caratteristiche e i requisiti minimi dell'oasi felina sono stabilite con Regolamento regionale.

6. Per **“gattaro” o “gattara”** si intende la persona riconosciuta formalmente da associazioni protezionistiche che, volontariamente e gratuitamente, si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline.

7. Per **“referente di colonia”** s'intende il/la “gattaro/a” che rappresenta la colonia nei rapporti con le istituzioni. Un gattaro può fungere da referente per più colonie.

Art. 29 – Controllo delle nascite.

1. Il Comune provvede – anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato e gli enti per la tutela degli animali di cui all’art. 6 della L.R. n° 20/2012 – alla sterilizzazione ed alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie di gatti viventi in libertà, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.
2. Le operazioni di cattura dei gatti liberi, per gli interventi di sterilizzazione e le cure sanitarie, e la loro successiva riammissione nelle colonie d’origine, potranno essere effettuate dai servizi veterinari dell’A.S.S. e/o dalle associazioni protezionistiche convenzionate.
3. Per gli interventi di sterilizzazione l’Ente può avvalersi anche dell’operato di veterinari liberi professionisti.
4. Si richiamano le disposizioni dell’art. 17 della L.R. n° 20/2012.

Art. 30 – Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune e sono censite annualmente tramite il supporto del Servizio Veterinario dell’Azienda per i Servizi Sanitari o delle Associazioni od enti di cui all’art. 6 della L.R. n° 20/2012, previa convenzione.
2. Il Comune, mediante convenzione, può affidare in gestione le colonie feline riconosciute ad associazioni di volontari inserite nell’apposito elenco regionale. Tale affidamento avviene a titolo gratuito e senza alcun tipo di onere, salvo le spese legate alla sterilizzazione per il controllo delle nascite tramite il Servizio veterinario dell’A.S.S. o il veterinario libero professionista convenzionato.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, in collaborazione con i/le gattari/gattare, le associazioni di volontariato, la competente Azienda Sanitaria territorialmente competente, esclusivamente per esigenze sanitarie o comunque di pubblico interesse.
4. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
5. Al/Alla gattaro/a riconosciuto dalle associazioni protezionistiche deve essere permesso l’accesso al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale dell’intero territorio, anche in concessione. L’accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
6. Nelle aree interessate dalla presenza delle colonie feline potranno essere apposti appositi cartelli informativi e segnaletici della presenza dei felini, anche con l’indicazione della normativa a loro tutela.
7. Può essere autorizzato dal Comune il posizionamento di “casette” nelle singole colonie per il riparo dei felini residenti: il gattaro/a se ne assumerà l’obbligo della collocazione, pulizia e manutenzione. E’ vietato il danneggiamento e/o lo spostamento non autorizzato delle casette.
8. E’ vietato a chiunque ostacolare l’attività di gestione di una colonia o asportare

o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi gli arredi utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.

9. Il personale autorizzato è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia ed alla immediata rimozione di ogni eventuale residuo ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

10. Il Comune può istituire un elenco dei nominativi dei volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline, comunicando detto elenco all'Azienda per i Servizi Sanitari e munendo ciascun volontario di un tesserino di riconoscimento.

Art.31- Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di colonie feline debitamente segnalate debbono prevedere, a mezzo delle associazioni protezioniste, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali.

2. A tal fine l'Ente potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

3. Tale collocazione di norma e se fisicamente possibile deve essere ubicata in zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario.

Capo III Equini

Art. 32- Detenzione.

1. I cavalli che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

2. E' fatto assoluto divieto di tenere i cavalli sempre legati in posta; i box dovranno essere di misura minima di 3 metri per 3 metri.

3. I cavalli tenuti nei box non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e non dovranno essere montati in condizioni climatiche sfavorevoli; non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

4. E' fatto obbligo ai conducenti di vetture a trazione animale di dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza, e sollevato da terra di dimensioni, con capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il transito, evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

5. Durante i mesi estivi, i proprietari e conduttori di equini adibiti al lavoro esposti al sole, sono tenuti a proteggere i medesimi dall'azione diretta dei raggi solari.

Capo IV

Animali acquatici e volatili

Art. 33- Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti preferibilmente in coppia.

2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. Le dimensioni dell'acquario e la quantità di acqua contenuta devono essere idonee alla quantità e qualità delle specie ospitate.

4. E' fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, dell'allevamento, e quanto stabilito dalle normative sanitarie.

Art. 34 - Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli, ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti e puliti.

Art. 35 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

- a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
- b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie. E' fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, dell'allevamento, e quanto stabilito dalle normative sanitarie.

Capo V Fauna Selvatica

Art. 36- Detenzione di fauna esotica.

1. La detenzione degli animali esotici degli allegati A, B, C, D, del vigente Regolamento C.E. n. 338/97 in attuazione della normativa CITES (Convention of International Trade in Endangered Species) ad esclusione di quelli definiti "pericolosi" dalla legislazione vigente, è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata dal CITES stesso.
2. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in località e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche e comportamentali proprie di ogni singola specie e delle normative vigenti.
3. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute ed incolumità pubblica sono vietate, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente.

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37- Sanzioni.

1. Fatta salva in ogni caso l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, statali e regionali, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a euro 500,00 per ciascun animale coinvolto.
2. Il sequestro e la successiva confisca – ove previsti – verranno effettuati secondo le procedure disposte dalle vigenti normative, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
3. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad apposita struttura convenzionata. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta.
4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, può comportare l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora

l'infrazione permanga oltre 30 giorni la notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

Art. 38- Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, gli Agenti di Polizia Locale e tutti i soggetti preposti al controllo in virtù delle vigenti normative in materia.

Art. 39- Segnalazioni di fatti.

1. Qualunque cittadino a conoscenza di violazioni del presente regolamento può segnalare il fatto agli Agenti di Polizia Locale e/o alle persone addette presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Art. 40- Abrogazione di disposizioni incompatibili.

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e gli altri atti comunali aventi natura regolamentare (come le ordinanze sindacali) vigenti che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 41- Norme transitorie.

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli.

Art. 42- Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 06 DEL 09.04.2013